

Art. 1 – Oggetto

Il contratto stabilisce diritti e doveri dell'Abbonato e della Cooperativa, quale responsabile del servizio Car Sharing Trentino. Il servizio è regolato dalle condizioni del presente atto, dal Regolamento, dal Manuale d'uso e dal Tariffario (qui di seguito congiuntamente indicati come "Documentazione Contrattuale"), vigenti al momento della decorrenza del Contratto, fatta salva l'esistenza di specifici accordi scritti il cui contenuto si intende qui riportato ed accettato per intero.

Il firmatario ha letto la Documentazione Contrattuale, che ha ricevuto in copia al momento della sottoscrizione del presente atto.

Art. 2 - Scopi e obiettivi

Le finalità e gli scopi della Cooperativa sono di promuovere il car sharing come servizio di trasporto intelligente che rispetti l'integrità ambientale, economica e sociale.

Car Sharing Trentino è un servizio di mobilità che mette a disposizione degli Abbonati delle vetture a seconda delle loro esigenze di utilizzo. Pensato come un servizio locale, il car sharing permette a coloro che aderiscono di usare il veicolo solo quando serve e pagare in proporzione all'effettivo uso.

La cooperativa è una società senza fine di lucro.

Il Contratto è un contratto di servizio auto condivisa (noleggio a tempo) offerto dalla Cooperativa, che conferisce il diritto di utilizzo delle autovetture, secondo disponibilità, dopo la verifica da parte della Cooperativa dei requisiti di accessibilità di cui all'art. 5 del Contratto, e il versamento della quota di adesione al servizio che dovrà essere annualmente versata, pena la decadenza dallo status di fruitore del servizio

Art. 3 - Divieto di sostituzione

L'Abbonato non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell'esercizio dei diritti che discendono dal Contratto. L'Abbonato può far guidare un'altra persona solo se è presente a bordo del veicolo e se si assume qualsiasi responsabilità relativamente ai requisiti e agli obblighi di cui alla Documentazione Contrattuale da parte dell'effettivo conducente.

Art. 4 - Disciplina del Rapporto

L'Abbonato deve osservare le clausole del presente atto, nonché quelle del resto della Documentazione Contrattuale di cui all'articolo 1. La Cooperativa potrà in qualsiasi momento aggiornare ed integrare le disposizioni del regolamento ed i suoi allegati, dandone comunicazione via e-mail agli Abbonati dotati di tale servizio, pubblicando il nuovo Regolamento sul sito internet, lasciandone una copia in visione e mettendone a disposizione copia presso gli uffici aziendali e nelle vetture. Facendone esplicita richiesta scritta l'Abbonato può ottenere che le variazioni gli vengano comunicate con raccomandata con ricevuta di ritorno a suo carico.

Art. 5 - Requisiti di accessibilità al servizio Car Sharing Trentino

Per accedere al servizio ogni Abbonato deve:

- essere in possesso di una patente di guida valida per il tipo di veicolo che prenota e deve portarla con sé durante il periodo di utilizzo dell'auto car sharing. I diritti a fruire del servizio sono condizionati al possesso di una patente di guida valida. Se la patente di guida viene sospesa, ritirata, revocata o è scaduta, il diritto a guidare i veicoli decade immediatamente. La Cooperativa si riserva la facoltà di non ammettere al servizio richiedenti che abbiano la patente di guida da meno di due anni;

- comunicare immediatamente alla Cooperativa, anche a mezzo del Call Center, gli eventi di cui al precedente punto, dandone conferma scritta entro 24 ore a mezzo di lettera raccomandata a.r. e fermo l'esonero della Cooperativa da qualsiasi tipo di responsabilità sia diretta che indiretta che possa derivare dall'utilizzo di mezzi della Cooperativa con il permesso di guida scaduto, sospeso, ritirato o revocato. Al termine del periodo di sospensione sarà facoltà insindacabile della Cooperativa reintegrare l'Abbonato al servizio ovvero recedere dal rapporto;
- consegnare alla Cooperativa tutti i documenti indicati nella domanda ed essere in regola con il versamento delle quote di adesione;
- la Cooperativa verificherà, quando verrà presentata la domanda, la validità e le eventuali sanzioni relative alla patente di guida e si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni e garanzie, fermo il diritto di non ammettere al servizio il richiedente;
- informare immediatamente la Cooperativa circa ogni variazione anagrafica (p.e. indirizzo e numero di telefono).

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato comporta la decadenza dalla qualità di Abbonato.

Art. 6 - Decorrenza, Durata, Recesso.

La Cooperativa, acquisita la presente domanda, corredata dai documenti indicati, previa verifica della solvibilità finanziaria e della validità del permesso di guida, provvede alla riscossione della tariffa fissa annuale e alla iscrizione del richiedente nell'Elenco abbonati.

L'iscrizione nell'Elenco abbonati determina la conclusione del contratto e la sua decorrenza.

L'abbonamento ha validità di un anno e si intenderà automaticamente rinnovato per eguale periodo in assenza di disdetta, che dovrà essere comunicata da una delle parti all'altra con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

L'Abbonato può recedere dal rapporto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione a Cooperativa a mezzo di lettera raccomandata a.r., fermo restando il pagamento delle tariffe fisse per l'anno in corso e delle tariffe variabili e delle indennità già maturate a suo carico, nonché delle penali.

La Cooperativa può recedere dal rapporto, anche senza preavviso, dandone comunicazione all'Abbonato mediante lettera raccomandata a.r., in caso di giustificato motivo o di cessazione dell'attività.

Costituiscono giustificato motivo i casi espressamente previsti nel presente atto ed ogni altra grave violazione delle condizioni previste nella documentazione contrattuale.

La Cooperativa può recedere dal rapporto anche in caso di reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la sola sospensione del servizio all'Abbonato.

Il Contratto verrà risolto di diritto a seguito di morte dell'Abbonato, nel caso l'Abbonato diventi insolvente o in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per bancarotta o per reati commessi mentre era alla guida di un veicolo o comunque connessi alla circolazione stradale (p.es. guida sotto l'influenza di alcool, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso, guida pericolosa, lesioni personali colpose, omicidio colposo, ecc.) nonché nel caso sia stata ritirata due volte la patente.

Il Contratto si considera privo di efficacia al verificarsi dell'evento e comunque al ricevimento da parte dell'abbonato della comunicazione scritta della Cooperativa con la quale si contesta l'inosservanza dei termini contrattuali e si comunica la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

La Cooperativa è e rimane proprietaria di tutto il materiale consegnato all'Abbonato al servizio Car Sharing Trentino. In caso di cessazione di efficacia del contratto, l'Abbonato si impegna a restituire immediatamente il materiale di proprietà della Cooperativa. Inoltre l'Abbonato al servizio Car Sharing Trentino accetta di pagare qualsiasi spesa legale e amministrativa necessaria per recuperare crediti della Cooperativa, o di parti terze coinvolte, nei suoi confronti.

Il recesso dell'una o dell'altra parte comporta l'immediata perdita della qualità di Abbonato.

In alternativa al recesso, la Cooperativa può sospendere l'Abbonato fino alla cessazione dell'inadempimento.

Nel caso di sospensione o di recesso, la Cooperativa interrompe la possibilità di prenotare.

La Cooperativa potrà sospendere il servizio in qualunque momento, anche senza preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Abbonato.

Sono esclusi l'abbuono o la restituzione di tariffe fisse annuali, di tariffe variabili e di indennità già maturate a debito dell'Abbonato ad eccezione che nel caso di recesso da parte della Cooperativa per cessazione dell'attività o nel caso previsto dall'art. 9 secondo comma. In tali casi saranno restituite le quote mensili non godute delle tariffe fisse annuali, mentre null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Utilizzo degli autoveicoli

L'Abbonato deve usare l'autoveicolo nei modi e con i limiti stabiliti nel presente atto e nel resto della Documentazione contrattuale.

In particolare, l'Abbonato deve condurre l'autoveicolo nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento e, in generale, con la diligenza del buon padre di famiglia, astenendosi dal manometterne alcuna parte, pena il risarcimento dei danni causati, oltre alle altre conseguenze previste dalla documentazione contrattuale.

La guida degli autoveicoli è consentita soltanto all'Abbonato, salvo quanto previsto all'art. 3 del presente contratto. Nel caso di violazione del suddetto obbligo, la Cooperativa può recedere dal rapporto ai sensi dell'art. 6.

L'utilizzo degli autoveicoli del servizio Car Sharing Trentino all'estero è disciplinato dal Regolamento.

Art. 8 - Obblighi e Responsabilità

La Cooperativa non è in alcun modo responsabile per la perdita o il danno di qualsiasi bene posto all'interno o sopra i veicoli Car Sharing Trentino e non è in alcun modo responsabile per la perdita o il danno di beni di proprietà di terzi per azioni imputabili all'Abbonato o a terzi durante l'utilizzo dei veicoli Car Sharing Trentino.

La Cooperativa non è responsabile per danni a cose o persone causate direttamente o indirettamente dall'uso di ogni accessorio o parte riconducibile o fornita da Car Sharing Trentino (catene da neve, portapacchi, porta sci, porta biciclette, seggiolini per bambini, ecc.) o utilizzato da un Abbonato. Ogni Abbonato è responsabile della corretta installazione e uso di ogni accessorio e deve controllarne lo stato prima dell'utilizzo.

Art. 9 – Tariffe

Le tariffe del servizio sono stabilite dal Tariffario e dai suoi aggiornamenti e consistono in una tariffa fissa annuale ed in tariffe variabili, proporzionate all'uso orario e alla percorrenza chilometrica degli autoveicoli. La Cooperativa può procedere in qualsiasi momento al periodico aggiornamento delle tariffe, dandone comunicazione all'Abbonato, mediante invio a domicilio o all'indirizzo e-mail indicati nella Domanda di adesione (ovvero risultante da successiva comunicazione di variazione anagrafica alla Cooperativa) e con pubblicazione sul sito internet della Cooperativa, nonché con una comunicazione scritta presente in ciascun veicolo adibito al servizio. Se la Cooperativa non riceve alcuna comunicazione da parte dell'Abbonato al servizio Car Sharing Trentino entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet delle modifiche apportate, saranno ritenute accettate e avranno piena validità in aggiunta alle vigenti condizioni del Contratto.

Art. 10 – Penali

L'inosservanza da parte dell'Abbonato delle procedure previste dal Manuale d'uso e dal Regolamento comporterà l'applicazione di penali così come previste dal Tariffario e suoi aggiornamenti.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

La Cooperativa provvederà a riscuotere l'importo delle fatture emesse secondo le modalità previste dal Regolamento ed entro i termini stabiliti dal Regolamento stesso.

In fattura saranno esposte le tariffe, le eventuali indennità addebitate all'Abbonato ai sensi delle presenti condizioni e del Regolamento, le penali, nonché eventuali spese in cui la Cooperativa sia incorsa per fatto imputabile all'Abbonato (ad es: spese di pulizia dell'autoveicolo imbrattato, spese per ripristino e riparazione dell'autoveicolo, per sanzioni amministrative, per altri rimborsi spese, ecc.).

Eventuali reclami relativi ad importi esposti in fattura dovranno inoltrarsi a Cooperativa, a mezzo di lettera raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dalla sua emissione, a pena di decadenza.

Qualsiasi ritardo nel pagamento delle fatture costituisce giustificato motivo per il recesso dal presente contratto da parte di Cooperativa, ai sensi dell'art. 6.

Art. 12 - Prenotazione, prelievo, uso e riconsegna dell'autoveicolo

Le richieste di prenotazione degli autoveicoli regolarmente inoltrate dagli Abbonati sono evase nell'ordine di arrivo e secondo disponibilità.

Le prenotazioni devono effettuarsi esclusivamente attraverso il Call Center o l'apposito sito internet o qualsiasi altra tecnologia indicata nella Documentazione contrattuale.

L'Abbonato può prelevare l'autoveicolo solo all'inizio del periodo di tempo stabilito in prenotazione; è quindi vietato il prelievo prima di tale termine.

L'autoveicolo deve essere riconsegnato secondo le modalità e le indicazioni di luogo ed orario stabilite dal Regolamento. Sono fatte salve eventuali diverse successive istruzioni della Cooperativa che verranno comunque comunicate all'Abbonato.

L'Abbonato deve comunicare immediatamente al Call Center l'eventuale ritardo nella riconsegna del veicolo già prelevato, come l'eventuale assenza dell'autoveicolo nel momento e presso il parcheggio indicati in prenotazione.

La Cooperativa potrà addebitare all'Abbonato un'indennità compensativa del disservizio nel caso di tardiva riconsegna del veicolo o di riconsegna presso parcheggio diverso da quello autorizzato, salvo l'eventuale maggior danno.

Art. 13 – Carburante

L'Abbonato dovrà effettuare i rifornimenti di carburante nei modi stabiliti dal Regolamento.

La Cooperativa si riserva il diritto di verificare la rispondenza tra i chilometri percorsi, il reale utilizzo del veicolo e il consumo di carburante. Qualora sia ravvisata una difformità tra km percorsi e consumo carburante, la differenza verrà addebitata all'Abbonato, salvo l'eventuale maggior danno, sempre a suo carico. La Cooperativa si riserva inoltre la possibilità di segnalare all'Autorità giudiziaria eventuali comportamenti fraudolenti.

Art. 14 - Smarrimento della chiave

L'Abbonato, all'atto della riconsegna della vettura, deve riconsegnare la chiave della stessa secondo le indicazioni contenute nel Regolamento.

La perdita della chiave od il suo danneggiamento comporteranno l'addebito di un'indennità nella misura stabilita dal Tariffario, salvo l'eventuale maggior danno.

Art. 15 - Sanzioni amministrative pecuniarie

La Cooperativa potrà indicare, anche tramite il proprietario dell'autoveicolo, alla competente Autorità amministrativa e giudiziaria gli estremi dell'Abbonato, affinché tali autorità possano provvedere alla nuova notifica allo stesso delle sanzioni amministrative erogate ai sensi del Codice della strada, compresa la decurtazione dei punti, e già notificate alla Cooperativa o al proprietario del veicolo.

In alternativa alla procedura precedente, la Cooperativa trasmetterà la sanzione all'Abbonato, che dovrà provvedere al pagamento entro i termini di legge delle sanzioni recapitate alla Cooperativa od al proprietario e l'Abbonato esonera sin d'ora la Cooperativa da qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta derivante dal mancato pagamento delle sanzioni amministrative addebitabili all'Abbonato.

Nel caso di violazioni al Codice della Strada che prevedano la responsabilità solidale del conducente e del proprietario del veicolo (art. 196 C.d.S.) la Cooperativa provvederà al pagamento delle stesse dopo 30 giorni dalla ricezione della notifica della sanzione, addebitando al conducente sia la sanzione stessa, sia la penale prevista dal Tariffario. Nel caso in cui il conducente voglia provvedere personalmente al pagamento della sanzione o intenda proporre ricorso contro la stessa, ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto alla Cooperativa, assicurandosi, a pena di decadenza dei suddetti intendimenti, che questa abbia ricevuto detta comunicazione prima dello spirare dei citati 30 giorni.

Tutte le spese e gli addebiti sostenuti dalla Cooperativa in conseguenza dei procedimenti e dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra saranno a carico dell'Abbonato.

Art. 16 - Sinistro o avaria dell'autoveicolo

Nel caso di sinistro o di avaria del veicolo, l'Abbonato deve darne immediata comunicazione al Call Center. Saranno a carico dell'Abbonato tutti i danni all'autoveicolo o a persone e cose di terzi a lui imputabili, che non siano oggetto delle coperture assicurative predisposte dalla Cooperativa di cui all'art. seguente. L'inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 costituisce giustificato motivo di recesso dal contratto da parte della Cooperativa ai sensi dell'art. 6.

Art. 17 - Assicurazioni e coperture rischi

La Cooperativa provvede alla copertura assicurativa della R.C.A. per tutti gli autoveicoli adibiti al servizio. La Cooperativa provvede altresì alla copertura dei rischi per incendio, furto e "kasko" come meglio specificato nel Regolamento.

La Cooperativa ha facoltà di addebitare all'Abbonato le eventuali franchigie ed i rimborsi spese inerenti alla gestione delle suddette coperture.

La Cooperativa può altresì addebitare all'Abbonato i danni conseguenti a sinistri da lui provocati e non altrimenti coperti, quali il deprezzamento dell'autoveicolo, l'impiego di autoveicolo sostitutivo, rivalse ed addebiti di terzi.

Costituisce giustificato motivo di recesso della Cooperativa ai sensi dell'art. 6 il coinvolgimento dell'Abbonato in due sinistri stradali nell'arco di 12 mesi, salvo che essi non siano a lui imputabili.

Art. 18 - Furto dell'autoveicolo

L'Abbonato deve comunicare immediatamente l'eventuale furto dell'autoveicolo al Call Center e farne denuncia presso l'Autorità di polizia nelle successive 24 ore, trasmettendo nello stesso termine copia della denuncia alla Cooperativa.

L'inadempimento al suddetto obbligo costituisce giustificato motivo di recesso della Cooperativa, ai sensi dell'art. 6, fermo l'addebito delle indennità previste dal Tariffario e salvo il maggior danno subito dalla Cooperativa.

Art. 19 - Esonero da responsabilità

La Cooperativa non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che l'Abbonato o terzi possano in qualsiasi modo patire a causa del servizio o di variazioni delle modalità, orari e/o condizioni di erogazione del servizio, nonché a causa di sospensione, interruzione o comunque indisponibilità del servizio stesso dipendenti dai veicoli, dagli apparati tecnologici, dai sistemi informatici di telecomunicazione e comunque da qualsiasi causa, ivi comprese quelle imputabili sia ai propri fornitori che a terzi.

L'Abbonato si impegna a tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi pretesa di terzi che sia conseguente all'utilizzo da parte dello stesso di un autoveicolo Car Sharing Trentino, manlevando la Cooperativa da qualsiasi richiesta.

Inoltre è esclusa qualsiasi responsabilità della Cooperativa per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, non esaustivo: atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, limitazioni legali, incendi, alluvioni, esplosioni, mobilitazioni, sommosse, scioperi, turbative industriali, mancanza di materie prime, mancanza di elettricità, interruzione delle linee telefoniche, mancanza di oli combustibili ed altri.

Art. 20 – Varie

I diritti concessi dal Contratto agli Abbonati non sono trasferibili o attribuibili né nella loro completezza né parzialmente a parti terze.

Se una o più clausole del presente Contratto risulterà/anno priva/e di valore legale a seguito di sentenza dell'Autorità giudiziaria, ciò non inficerà la validità del resto. L'Abbonato, inoltre, autorizza la sostituzione della/e clausola/e invalida/e con altra/e conforme/i alla norma, che più si avvicini/no al proposito e allo spirito della/e clausola/e invalida/e.

Per questioni non citate e regolamentate nel presente Contratto, si fa riferimento alla legislazione in vigore.

Art. 21 - Dati personali

L'Abbonato garantisce la veridicità dei dati personali dichiarati alla Cooperativa e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r.

La Cooperativa è autorizzata al trattamento dei dati personali come da dichiarazione resa in calce dall'Abbonato ai sensi del codice della privacy: T.U. 196 del 2003.

Art. 22 - Rilevatore di posizione delle auto car sharing

La Cooperativa provvederà ad installare su ogni autoveicolo del car sharing un rilevatore satellitare (o strumento analogo) in grado di rilevare la posizione dell'auto in ogni momento. I dati raccolti dal rilevatore saranno utilizzati nel rispetto della legge per il calcolo della tariffazione chilometrica ed in forma anonima ed essenzialmente a soli fini statistici. Tuttavia essi potranno essere utilizzati anche in caso di violazioni contrattuali da parte dell'Abbonato, per le opportune verifiche.

La Cooperativa è autorizzata al trattamento anche di questi dati come da dichiarazione resa in calce dall'Abbonato.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni di abbonamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Trento, con esclusione di

qualsiasi altro foro.

Trento, li

L'Abbonato Cooperativa Car Sharing Trentino.....

L'Abbonato, dopo aver preso visione delle presenti condizioni che regolano il rapporto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, di accettare integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 4 (Disciplina del rapporto), 6 (Decorrenza, durata, recesso.), 7 (Utilizzo degli autoveicoli), 9 (Tariffe), 11 (Fatturazione e pagamenti), 14 (Smarrimento della chiave), 15 (Sanzioni amministrative pecuniarie), 16 (Sinistro o avaria dell'autoveicolo), 17 (Assicurazioni e coperture rischi), 18 (Furto dell'autoveicolo), 19 (Esonero di responsabilità), 21 (Dati personali), 23 (Controversie).

Trento , li L'Abbonato

Ai sensi della legge n. 196 del 2003, l'Abbonato autorizza il trattamento dei suoi dati personali per i seguenti fini:

- per esigenze connesse ad attività statistiche e di archiviazione e, comunque, strettamente istituzionali della Cooperativa;
- per la notificazione delle sanzioni amministrative da parte della Cooperativa e del proprietario dell'autoveicolo;
- per la verifica presso le banche dati della solvibilità dell'Abbonato medesimo, propedeutica e\o in corso di abbonamento da parte della Cooperativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Trento , li L'Abbonato

L'Abbonato dichiara di essere a conoscenza della possibilità della Cooperativa di conoscere i singoli percorsi tramite il tracciamento del rilevatore satellitare (o strumento analogo) installato sull'auto e autorizza la Cooperativa all'utilizzo dei dati, come indicato nell'art. 22 del contratto.

Trento , li L'Abbonato